

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del 11 maggio 2016

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 41 lett. c e c^{bis}

¹ I fondi propri necessari sono composti da:

- c. il cuscinetto anticiclico;
- c^{bis}. il cuscinetto anticiclico esteso; e

Art. 42 cpv. 1

¹ Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente fondi propri minimi pari all'8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.

Art. 43 cpv. 1

¹ Le banche dovrebbero detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell'allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

¹ RS 952.03

Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso

¹ Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi e un'esposizione totale all'estero di almeno 10 miliardi di franchi o con un'esposizione totale all'estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

² Per queste banche l'ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l'elenco pubblicato dal Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

³ La ponderazione delle quote per ciascuno Stato membro corrisponde all'esigenza complessiva in materia di fondi propri per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato nello Stato in questione, divisa per l'esigenza complessiva in materia di fondi propri della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato.

⁴ L'ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l'articolo 44 per tutte le posizioni. Il cuscinetto di cui all'articolo 44 può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.

⁵ Un cuscinetto anticiclico limitato secondo l'articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

⁶ L'articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 45 Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all'articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all'articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto:

- a. alle attività commerciali;
- b. ai rischi incorsi;
- c. alla strategia commerciale;
- d. alla qualità della gestione dei rischi; o
- e. allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 124 cpv. 2 e 3

² Fatto salvo l'articolo 125, queste esigenze particolari relative ai fondi propri devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario che a livello di singolo istituto, se i singoli istituti esercitano funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario.

³ L'entità delle esigenze è definita al massimo livello del gruppo finanziario. Essa è determinante per stabilire i fondi propri necessari del gruppo finanziario e di tutti i singoli istituti che esercitano funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 124a Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livello internazionale

¹ Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

² In caso di revoca della qualifica secondo il capoverso 1, la FINMA può continuare a designare come attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all'estero.

³ Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello internazionale.

Art. 125 cpv. 3^{bis} e 3^{ter}

^{3^{bis}} Le agevolazioni sono concesse a singoli istituti soltanto se il loro rapporto diretto con le funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera non supera globalmente la quota del 5 per cento o comunque la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.

^{3^{ter}} Le esigenze in materia di fondi propri a livello di singolo istituto devono corrispondere almeno agli standard minimi di Basilea, a prescindere dalle agevolazioni.

Art. 125a Esposizione totale

¹ L'esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio» calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi di Basilea.

Titolo prima dell'art. 126

Capitolo 2: Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

Art. 126, rubrica

Capitale convertibile

Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza

¹ Si può ricorrere a strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») soltanto per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, se essi:

- a. sono interamente versati;
- b. sono emessi da un'unità svizzera;
- c. sono soggetti al diritto e al foro svizzeri; in casi motivati la FINMA può concedere deroghe se viene fornita la prova che la conversione o la riduzione del credito ordinata dalla FINMA è legalmente eseguibile nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici;
- d. sono emessi dalla società madre del gruppo oppure, tenendo conto degli standard internazionali e con l'approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo, purché sia garantita la possibilità di ricorrere a tali strumenti per coprire le perdite in occasione di una procedura di risanamento;
- e. sono postergati legalmente o contrattualmente ad altri impegni dell'emittente o sono postergati strutturalmente ad impegni di altre società del gruppo;
- f. non contengono un'opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori;
- g. non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita nell'applicazione di misure in caso di insolvenza;
- h. nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d'accordo su un'eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall'autorità di vigilanza nell'ambito di una procedura di risanamento;
- i. non contengono operazioni in derivati né, fatte salve eventuali operazioni di copertura, sono collegati a operazioni in derivati;
- j. non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finanziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo;
- k. sono stati emessi con l'approvazione della FINMA e possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui in tal modo non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

² La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

³ La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di strumenti di debito di cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.

Art. 127, rubrica

Computabilità del capitale convertibile

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond»

¹ I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 126a possono essere computati, per l'ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno. Se la durata residua è inferiore a due anni, i «bail-in bond» possono essere computati per il 50 per cento dell'ammontare del credito.

² I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze scaglionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all'ammontare di questi fondi anche nel caso in cui la loro acquisizione sia temporaneamente ridotta.

³ Se in applicazione delle disposizioni dell'articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail-in bond».

⁴ Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né strumenti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse le posizioni in relazione alla definizione di corsi d'acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con operazioni d'emissione.

*Titolo prima dell'art. 128***Capitolo 3: Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca***Art. 128* Principio

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

² I fondi propri necessari sono calcolati in base:

- a. al «leverage ratio»; e
- b. alla quota delle posizioni ponderate in funzione del rischio («quota di RWA»).

Art. 129 Esigenza complessiva

¹ L'esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un'esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all'esposizione totale.

² L'esigenza di base ammonta al:

- a. 4,5 per cento per il «leverage ratio»;
- b. 12,86 per cento per la quota di RWA.

³ Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all'esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell'allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

⁴ La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie detenute nell'ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell'anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

¹ Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

- a. il 3 per cento per il «leverage ratio»;
- b. l'8 per cento per la quota di RWA.

² Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all'ammontare dell'esigenza complessiva.

³ Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri dovrebbero essere adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto.

⁴ Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all'approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale

I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità:

- a. esigenza relativa al «leverage ratio»:
 1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, al massimo l'1,5 per cento può essere utilizzato in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scen-

- dono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),
2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;
- b. esigenze relative alla quota di RWA:
1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, al massimo il 3,5 per cento può essere utilizzato in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,
 2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per adempiere questa esigenza, al massimo lo 0,8 per cento può essere utilizzato in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.

Art. 131a Cuscinetti anticiclici

Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri, in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.

Art 131b Fondi propri supplementari

In circostanze particolari la FINMA nel singolo caso può esigere fondi propri supplementari o definire esigenze qualitative più elevate, secondo i criteri enunciati nell'articolo 45.

Titolo prima dell'art. 132

Capitolo 4: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Art. 132 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

¹ Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un'eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR.

² L'ammontare di questi fondi supplementari corrisponde all'esigenza complessiva consistente dell'esigenza di base e dei supplementi secondo l'articolo 129.

³ Fatti salvi i capoversi 4 e 5, i fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze secondo l'articolo 126a.

⁴ Se una banca detiene fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5,125 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» basso), tale capitale convertibile le viene computato in maniera privilegiata fino all'ammontare del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA. L'esigenza di cui al

capoverso 1 viene ridotta del fattore 0,5 proporzionalmente a tale capitale convertibile.

⁵ I fondi propri che una banca non impiega per adempiere le esigenze secondo gli articoli 128–131 possono essere computati per adempiere le esigenze previste dal presente capitolo, tenendo conto degli standard internazionali.

Art. 133 Sconti

¹ La FINMA stabilisce gli sconti per le misure volte a migliorare le possibilità complessive di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente agli articoli 65 e 66 OBCR², previa consultazione della Banca nazionale svizzera:

- a. in base all'efficacia di tali misure; e
- b. tenendo conto dell'interazione tra i diversi tipi di sconti.

² L'ammontare dei fondi propri supplementari, tenuto conto degli sconti, non può scendere sotto il 3 per cento per il «leverage ratio» e sotto l'8,6 per cento per la quota di RWA.

³ La riduzione non deve:

- a. comportare il mancato rispetto degli standard internazionali, considerando il computo del capitale convertibile di cui all'articolo 132 capoverso 4;
- b. compromettere l'attuabilità del piano d'emergenza.

⁴ Il fatto di provare che il piano d'emergenza garantisce il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR³ non dà diritto a sconti.

⁵ La FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza in merito alle misure proposte dalla banca e tenere conto della loro opinione per valutare il grado di miglioramento delle possibilità complessive di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario ai fini della riduzione dei fondi supplementari.

Art. 134 e 135

Abrogati

Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. a

¹ Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento della parte dei fondi propri di base di qualità primaria che non è utilizzata per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

² Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se:

- a. l'importo eccedentario è coperto da fondi propri di base di qualità primaria che non sono richiesti per la copertura dei fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca; o

² RS 952.02

³ RS 952.0

Titolo prima dell'art. 137

Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali

Capitolo 1: Disposizioni transitorie

Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012

Art. 143 –147

Abrogati

Art. 148a

Abrogato

Titolo prima dell'art. 148b

Sezione 2: Disposizioni transitorie del ...

Art. 148b Qualità del capitale

¹ Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131 viene computato:

- a. il capitale convertibile, esistente all'entrata in vigore della presenta modifica, considerato come fondi propri complementari con un «trigger» elevato: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019, in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- b. il capitale convertibile, esistente all'entrata in vigore della presente modifica, considerato come fondi propri di base supplementari con un «trigger» basso: fino al momento della prima data di chiamata in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- c. il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile: fino a un anno prima della scadenza della durata in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132–133;
- d. il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile: fino al momento di un'eventuale risoluzione da parte della banca in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132–133.

² Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l'articolo 131, il capitale convertibile emesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue:

- a. se è considerato come fondi propri complementari: per il periodo della sua durata o fino al momento della prima data di chiamata, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019, in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;

- b. se è considerato come fondi propri di base supplementari: fino al momento della prima data di chiamata in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari;
- c. se non è più computabile secondo il capoverso 1 lettere a e b: fino a un anno prima della scadenza della durata in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132–133.

Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell'attività ordinaria della banca

¹ All'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2016 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 3 per cento per il «leverage ratio» e al 10,75 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,70 per cento per il «leverage ratio» e al 2,625 per cento per la quota di RWA.

² Nel 2017 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 3,5 per cento per il «leverage ratio» e al 12,0 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,9 per cento per il «leverage ratio» e al 3 per cento per la quota di RWA.

³ Nel 2018 l'esigenza di cui all'articolo 129 ammonta al 4,0 per cento per il «leverage ratio» e al 12,86 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all'1,1 per cento per il «leverage ratio» e al 3,4 per cento per la quota di RWA.

⁴ Nel 2019 per il «leverage ratio» e per la quota di RWA deve essere adempiuta l'esigenza di base di cui all'articolo 129, a cui va aggiunta la metà dei supplementi per la quota di mercato e per l'esposizione totale. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all'1,3 per cento per il «leverage ratio» e al 3,9 per cento per la quota di RWA.

Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

¹ All'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2016 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta all'1,0 per cento per il «leverage ratio» e al 3,5 per cento per la quota di RWA.

² Nel 2017 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta all'1,875 per cento per il «leverage ratio» e al 5,84 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunto un quarto del supplemento per la quota di mercato e un quarto del supplemento per l'esposizione totale.

³ Nel 2018 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 2,75 per cento per il «leverage ratio» e all'8,18 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l'esposizione totale.

⁴ Nel 2019 l'esigenza di cui all'articolo 132 ammonta al 3,625 per cento per il «leverage ratio» e al 10,52 per cento per la quota di RWA, a cui vanno aggiunti tre quarti del supplemento per la quota di mercato e tre quarti del supplemento per l'esposizione totale.

⁵ È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1–4 in virtù di uno sconto secondo l'articolo 133.

Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica del ...

¹ La FINMA approva a posteriori i «bail-in bond» emessi anteriormente all'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2016 dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 126a.

² Fino al 31 dicembre 2021 possono essere approvati anche i «bail-in bond» emessi da una società veicolo.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso

Il cuscinetto anticiclico esteso, calcolato in base alle posizioni ponderate, può ammontare al massimo a:

- a. lo 0,625 per cento all'entrata in vigore della modifica del 1° luglio 2016;
- b. l'1,25 per cento nel 2017;
- c. l'1,875 per cento nel 2018.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 8 e 9 secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 10.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 8
(art. 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi, cuscinetto di fondi propri e quota complessiva di fondi propri

(in % delle posizioni ponderate in funzione del rischio)

Categoria secondo l'allegato 3 OBCR ⁴	1 e 2	3	4	5
Fondi propri minimi			8,0 %	
– di cui CET1			4,5 %	
– di cui AT1 o esigenze qualitative più elevate			1,5 %	
– di cui T2 o esigenze qualitative più elevate			2,0 %	
Cuscinetto di fondi propri	4,8 %	4,0 %	3,2 %	2,5 %
– di cui CET1	3,7 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %
– di cui AT1 o esigenze qualitative più elevate	0,5 %	0,3 %	0,1 %	–
– di cui T2 o esigenze qualitative più elevate	0,6 %	0,4 %	0,2 %	–
Quota complessiva di fondi propri	12,8 %	12,0 %	11,2 %	10,5 %

⁴ RS 952.02

Supplementi

1. Supplementi per la quota di mercato

1.1 In caso di una quota di mercato inferiore al 27 per cento

Bucket	Quota di mercato	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA
M1	< 12 %	0 %	0 %
M2	< 17 %	0,125 %	0,36 %
M3	< 22 %	0,25 %	0,72 %
M4	< 27 %	0,375 %	1,08 %

1.2 In caso di una quota di mercato pari o superiore al 27 per cento

Per ogni maggiorazione di 5 punti percentuali per la quota di mercato, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

2. Supplementi per l'esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1250 miliardi di franchi

Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA
G1	< 650 mia. CHF	0 %	0 %
G2	< 850 mia. CHF	0,125 %	0,36 %
G3	< 1050 mia. CHF	0,25 %	0,72 %
G4	< 1250 mia. CHF	0,375 %	1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1250 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 200 miliardi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 aprile 2014⁵ sulle banche

Art. 2 cpv. 2 e 3

² Esse sono suddivise dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nelle categorie di cui all’allegato 3 in base ai seguenti criteri:

- a. totale di bilancio;
- b. patrimoni gestiti;
- c. depositi privilegiati;
- d. fondi propri minimi.

³ Ogni banca rientra nella categoria di cui soddisfa almeno tre di questi criteri.

Art. 60 cpv. 3

³ Entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS, le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP⁶ devono elaborare un piano svizzero d’emergenza attuabile. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine. Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 61 cpv. 2

² La capacità globale di liquidazione fa parte della verifica del piano svizzero d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.

Art. 63 cpv. 2 lett. a

² Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR⁷:

- a. se i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio; o

⁵ RS 952.02

⁶ RS 952.03

⁷ RS 952.0

Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

(art. 10 cpv. 3 LBCR)

¹ La FINMA concede sconti sui fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133 OFoP⁸ in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero mediante le misure di cui all'articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all'estero.

² Ciò non si applica per il rispetto delle esigenze secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR⁹.

Art. 69 cpv. 3

³ Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP¹⁰ devono applicare a titolo preliminare le misure del piano svizzero d'emergenza secondo l'articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019 in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine.

*Allegato dopo l'allegato 2**Allegato 3*
(art. 2 cpv. 2 e 3)**Categorizzazione delle banche**

Categoria	Criteri (in mia. di fr.)		
1	Totale di bilancio	≥	250
	Patrimoni gestiti	≥	1000
	Depositi privilegiati	≥	30
	Fondi propri minimi	≥	20
2	Totale di bilancio	≥	100
	Patrimoni gestiti	≥	500
	Depositi privilegiati	≥	20
	Fondi propri minimi	≥	2
3	Totale di bilancio	≥	15
	Patrimoni gestiti	≥	20
	Depositi privilegiati	≥	0,5
	Fondi propri minimi	≥	0,25

⁸ RS 952.03⁹ RS 952.0¹⁰ RS 952.03

Categoria	Criteri (in mia. di fr.)		
4	Totale di bilancio	≥	1
	Patrimoni gestiti	≥	2
	Depositi privilegiati	≥	0,1
	Fondi propri minimi	≥	0,05
5	Totale di bilancio	<	1
	Patrimoni gestiti	<	2
	Depositi privilegiati	<	0,1
	Fondi propri minimi	<	0,05

2. Ordinanza del 25 novembre 2015¹¹ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1

¹ La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP¹². La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.

Art. 56 cpv. 1

¹ Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all'8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l'articolo 42 OFoP¹³. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all'articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell'OFoP.

¹¹ RS 958.11

¹² RS 952.03

¹³ RS 952.03